



**Alla Signora Presidente
dell'Assemblea Legislativa
Regione Emilia - Romagna
SEDE**

INTERPELLANZA ex articolo 115 Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna.

Per sapere, premesso che:-

i consorzi di bonifica si configurano come enti di diritto pubblico economico dotati di propria personalità giuridica, proprio patrimonio e proprio personale dipendente, il quale è sottoposto al rapporto d'impiego di diritto privato. Essi trovano il fondamento giuridico della propria costituzione nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante «nuove norme per la bonifica integrale»;

l'attività dei Consorzi è disciplinata in Emilia Romagna, oltre che dal citato Regio decreto legislativo 215/1933, dalle Leggi Regionali n. 42/1982 e n.16/1987, n.7/2012;

il sistema della bonifica nella regione Emilia-Romagna è costituito da otto Consorzi di primo grado e uno di secondo grado. Gli otto di primo grado sono:

Consorzio di Bonifica di Piacenza,
Consorzio della Bonifica Parmense,
Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale,
Consorzio della Bonifica Burana,
Consorzio della Bonifica Renana,
Consorzio di Bonifica della Romagna,
Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale,
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Quello di secondo grado è: Consorzio di Bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo.

la Legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 2009, n. 5 di ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorzi ha portato ad una loro diminuzione numerica, da 15 ad otto, pervenendo alla fusione di alcuni consorzi, delimitandoli in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico ed idraulico;

con deliberazione della Giunta Regionale n. 1141 del 27 luglio 2009 il Consorzio Bacini Piacentini di Levante e il Consorzio dei Bacini Tidone e Trebbia sono stati unificati nell'attuale Consorzio di Bonifica di Piacenza, giungendo quindi ad un unico Consorzio competente per l'intero ambito provinciale;

la Regione Emilia-Romagna, attraverso il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica concede ai Consorzi di bonifica, finanziamenti per la realizzazione o la ristrutturazione di opere di bonifica. Il Servizio regionale si occupa della programmazione degli interventi, approva i relativi progetti, e ne monitora periodicamente lo stato d'attuazione;

i Consorzi svolgono le proprie funzioni attraverso la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, costituite essenzialmente da canali e impianti idrovori per il sollevamento delle acque sia di scolo che irrigue. In particolare, la rete dei canali di bonifica presenta in Emilia-Romagna una lunghezza complessiva di circa 19.800 Km., di cui circa 5.700 Km. sono rappresentati da canali esclusivamente di scolo, circa 11.000 Km. da canali promiscui con funzioni sia di scolo che irrigua e circa 3.100 Km. di canali esclusivamente irrigui. Le funzioni e i compiti dei Consorzi di bonifica si riassumano nei seguenti interventi:

- assicurare la stabilità e il buon regime idraulico dei terreni declivi;
- assicurare lo scolo delle acque e la sanità idraulica del territorio;
- adeguare e completare la bonifica e assicurare la manutenzione delle relative opere;
- conservare e incrementare le risorse idriche superficiali per usi agricoli;

i Consorzi provvedono alla realizzazione dei suddetti interventi attraverso il contributo di bonifica, preteso da tutti i proprietari-consorziati di beni immobili anche secondo arbitrari ed illegittimi. L'obbligo di corrispondere il contributo, come hanno chiarito due sentenze della Cassazione a Sezioni Unite (n. 8957 e n. 8960 del 14.10.'96), sussiste, infatti, solo quando gli immobili di proprietà privata traggano, dalle opere di bonifica, un beneficio diretto e specifico, che si traduca in un incremento di valore;

l'articolo 3 della Legge Regionale 2 agosto 1984, n.42, recita:

" Sono opere di bonifica montana, in quanto necessarie ai fini generali della sistemazione, difesa e valorizzazione produttiva dei territori collinari e montani, quelle rivolte a dare stabilità ai terreni, a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi, ad assicurare il buon regime idraulico, a realizzare le migliori condizioni per l'uso del suolo e dell'acqua nel rispetto delle vocazioni naturali delle singole aree. Rientrano in particolare in tali opere quelle necessarie per:

- la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti dei territori dei comprensori di bonifica;
- il contenimento o il recupero delle zone franose;
- il controllo del dilavamento e dell'erosione dei terreni;
- la valorizzazione agronomica del suolo, ivi comprese le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di cui al successivo art. 6; nonché le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle opere precedentemente indicate.

Sono opere di bonifica idraulica quelle che hanno come principale obiettivo lo smaltimento delle acque dai terreni per conservarne e incrementarne la produttività e, comunque, per favorirne l'utilizzazione. Esse sono costituite prevalentemente da:

- i canali della rete scolante, le opere di regimazione delle acque interne e i relativi manufatti;
- gli impianti di sollevamento delle acque e connesse installazioni;
- le infrastrutture di supporto per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere predette;
- le infrastrutture e le apparecchiature fisse o mobili necessarie per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione;
- le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica.";

l'articolo 3 della Legge regionale 6 luglio 2012, n.7, testualmente recita:

"1. La programmazione delle opere e degli interventi di bonifica montana è articolata per unità territoriali omogenee in coerenza con la pianificazione e la programmazione a scala di bacino, conformemente anche al parere reso in merito dalla Comunità montana ovvero dall'Unione di Comuni territorialmente interessata. Il beneficio generale derivante agli immobili ubicati nelle unità territoriali omogenee è determinato secondo gli indici individuati nel piano di classifica, di cui all'articolo 4, comma 2.

2. L'introito derivante dalla contribuzione montana è destinato alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi di bonifica dei territori montani quale beneficio di presidio idrogeologico, fatta salva la quota proporzionale relativa alla copertura delle spese generali di funzionamento del Consorzio.";

i recenti eventi atmosferici che hanno colpito - nella notte tra il 13 e il 14 settembre - la provincia di Piacenza hanno prodotto, soprattutto nelle zone di montagna (segnatamente nei comuni di: Bettola, Farini, Ferriere, Bobbio, Cortebrughatella, Cerignale, Coli , Ottono) danni gravissimi oltre che alla infrastrutture, alle abitazioni civili, agli immobili ospitanti attività produttive (commerciali e artigianali), alle colture agricole. In realtà a partire dalle zone montane, ma così è pure per quelle collinari e di pianura, non pare proprio che il consorzio di bonifica di Piacenza abbia assolto le funzioni allo stesso delegate dalla vigente legislazione regionale;

in ogni caso, i risultati sono sotto gli occhi di tutti: il consorzio di bonifica di Piacenza (ma così è, in generale, per tutti) fa acqua da tutte le parti. Impedisce una visione unitaria della situazione idrogeologica, ci difende dalle alluvioni e dagli smottamenti nel modo in cui le vicissitudini vissute nei giorni scorsi da una parte significativa della popolazione piacentina hanno dimostrato;

se i frutti (negativi) dell'attività (?) del consorzio di bonifica di Piacenza siano noti alla Giunta, quali ne sia il giudizio, quali iniziative intenda assumere al riguardo;

se la Giunta Regionale, nell'ambito delle sue competenze, intende sollecitare il Governo ad abolire i consorzi di bonifica (così recependo le numerose proposte di legge presentate in merito - da un po' tutte le forze politiche - nei due rami del Parlamento), anche alla luce del fatto che non si capisce bene quale sia l'utilità della presenza a livello regionale di più enti (autorità di bacino, genio civile, province, consorzi, comunità montane, parchi), a cui sono affidate le medesime competenze di salvaguardia del territorio;

quale ritenga possa essere, per la Giunta regionale, l'utilità di tali consorzi (in primis, il consorzio di bonifica di Piacenza) alla luce del costante peggioramento della sicurezza idrogeologica del territorio italiano - a partire da quello piacentino - in conseguenza del quale anche modesti eventi meteorologici causano danni a cose e/o persone con gravissime ricadute sul piano dei costi umani e materiali;

se non si possano recuperare dalla soppressione dei consorzi di bonifica, sulla cui gestione interna peraltro molto vi sarebbe da osservare (è il caso delle spese di "immagine" che gli stessi sostengono solo per dare notorietà ai suoi rappresentanti legali) almeno una parte delle risorse necessarie per porre in essere l'improcrastinabile azione di risanamento del dissesto idrogeologico.

Tommaso Foti